REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE

CAMPUS PIEMONTE | EDISU PIEMONTE

INDICE

Articolo 1 *Rapporto di ospitalità*.....pag. 4

Articolo 2 *Accesso alla residenza*.....pag. 4

Articolo 3 *Permanenza nelle strutture abitative*.....pag. 5

Articolo 4 *Norme di comportamento* .....pag. 6

Articolo 4 bis *Divieti*.....pag. 6

Articolo 5 *Feste*.....pag. 7

Articolo 6 *Visite*.....pag. 9

Articolo 7 *Dotazioni e pulizie delle camere assegnate*.....pag. 10

Articolo 8 *Uso degli spazi comuni*.....pag. 10

Articolo 9 *Servizi*.....pag. 11

Articolo 10 *Controlli ed ispezione*.....pag. 14

Articolo 11 *Rappresentanza*.....pag. 15

Articolo 12 *Responsabilità e risarcimento danni*.....pag. 16

Articolo 13 *Procedimento discipline*.....pag. 16

Articolo 14 *Ammonizione*.....pag. 17

Articolo 15 *Multa*.....pag. 17

Articolo 15 bis *Sospensione dei servizi*.....pag. 18

Articolo 16 *Trasferimenti d'ufficio*.....pag. 18

Articolo 17 *Revoca del posto letto*.....pag. 18

Articolo 18 *Revoca dei benefici Edisu*.....pag. 19

Articolo 19 *Decadenza dal beneficio*.....pag. 19

Articolo 19 bis *Revoce e Recupero crediti*.....pag. 19

Articolo 20 *Informativa sulla privacy degli/delle ospiti ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (ue) 27 aprile 2016, n.679 del parlamento europeo del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati……pag. 19*

Premessa

Il presente regolamento riguarda le residenze universitarie dell'EDISU Piemonte.
Per residenze universitarie si intendono sia le strutture create appositamente per l'ospitalità degli utenti, sia gli appartamenti in altre strutture abitative e destinati da EDISU Piemonte all'ospitalità degli studenti.
Per utenti si intendono gli/le ospiti assegnatari/e di posto letto presso le residenze universitarie, sia borsisti EDISU, sia ospiti soggiornanti su prenotazione.
Per visitatori/visitatrici si intendono le persone che accedono alla residenza oggetto della visita senza essere assegnatarie di posto letto in essa.

Art. 1 Rapporto di ospitalità

1. L'utilizzo delle residenze universitarie da parte degli utenti e la vita comunitaria all'interno delle stesse sono disciplinati dal presente regolamento.
2. I/le visitatori/visitatrici e utenti devono rispettare le regole di civile convivenza nonché i regolamenti comunali e condominiali, attenendosi alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle eventualmente impartite successivamente anche dal Responsabile del Servizio abitativo, dal responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Ente, dai referenti di struttura Edisu, dalle direzioni delle residenze o dal personale di servizio ove e quando necessarie/urgenti

3. Il rapporto di ospitalità sorge al momento dell'assegnazione del posto letto, che potrà avvenire solo alla presenza dell'utente: non è prevista l'assegnazione del posto letto ad un/una delegato/a

4. il presente regolamento, e tutte le disposizioni relative alla sicurezza che verranno emanate, vengono accettati dall'utente in sede di accettazione del posto letto/dichiarazione di interesse e sono sempre reperibili sul sito internet dell'EDISU Piemonte e presso la reception della residenza.
5. La mancata osservanza dei disposti regolamentari comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 13 e seguenti.

Art. 2 Accesso alla residenza
1. L'utente, per poter effettuare il check in, deve presentare:
a) un documento di identità in originale (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno in corso di validità).
L'esibizione di fotocopie del documento non è sufficiente e non dà diritto alla consegna delle chiavi.
La Smart Card e altre eventuali tessere rilasciate dagli Atenei non sono pertanto documenti di riconoscimento e la loro esibizione non dà diritto alla consegna delle chiavi.

b) una fototessera;

c) idonea copertura sanitaria come annualmente previsto dal bando di concorso.
La copertura sanitaria può essere attestata con l'esibizione di uno dei seguenti documenti:
- tessera sanitaria europea (TEAM)
- polizza assicurativa sanitaria privata o ricevuta di pagamento della medesima, contenente indicazione del periodo di copertura assicurativa
- permesso di soggiorno in corso di validità
  fatte salve le modifiche della normativa vigente in materia

2. All'inizio del periodo di soggiorno l'utente titolare del posto letto dovrà sottoscrivere, alla presenza di un incaricato della Residenza, il "verbale di consegna" sullo stato della stanza e degli arredi presenti così come accertati al momento della consegna della stessa. Con la sottoscrizione del verbale l'utente si assume la responsabilità di quanto dichiarato: pertanto ai fini di facilitarne la comprensione esso viene reso disponibile in lingua italiana oppure inglese, secondo la richiesta dell'utente. Il personale addetto, nell'effettuare la consegna delle stanze agli/alle ospiti dei primi anni illustrerà i punti salienti del regolamento interno (visite, divieti e sicurezza).

3. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna fa venir meno l'assegnazione del posto letto.

4. L'utente verrà ritenuto responsabile di tutti i danneggiamenti, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni o ammanchi, l'utente dovrà risarcire Edisu o la struttura convenzionata con Edisu. In caso contrario verrà applicato quanto previsto dalle linee guida/Regolamento del recupero crediti dell'Ente.

5. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, l'utente riceverà le chiavi della stanza di cui è vietata la duplicazione e la cessione a terzi.

6. E' fatto divieto di installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

7. L'assegnatario/a della stanza è sempre responsabile della conservazione e custodia delle chiavi ricevute. Nelle residenze presidiate H24, le chiavi devono essere consegnate ad ogni uscita alla reception, che le conserva per conto del solo assegnatario. Nelle residenze non presidiate, in caso di assenze superiori a tre giorni, le chiavi devono essere consegnate alla reception di riferimento.
Non è prevista la possibilità di consegnare le chiavi ad altri, neppure con delega, salvo deroghe da concordare con il referente Edisu.
L'utente è tenuto a chiudere, al momento dell'uscita, la porta della camera/appartamento con la chiave.

8. Nel caso di furto o smarrimento delle chiavi, l'utente deve sporgere denuncia all'Autorità Competente e consegnare copia della denuncia al Referente di struttura, ovvero al/alla Direttore/Direttrice della Residenza ove tal figura sia presente, che provvederanno a predisporre un duplicato delle chiavi e/o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell'utente.

Art. 3 Permanenza nelle strutture abitative

1. I periodi di fruizione del posto letto nelle Residenze sono stabiliti nel bando di concorso. Le date di apertura e chiusura delle residenze, durante il periodo estivo/invernale, saranno comunicate in corso d'anno.
La permanenza in residenza per il periodo di fruizione del posto letto è subordinata al possesso del permesso di soggiorno per l'intero periodo, ove richiesto. Pertanto qualora il permesso di soggiorno scada nel corso del periodo di assegnazione, l'utente è tenuto a provvedere al suo rinnovo entro la scadenza del medesimo, e ad esibirlo. Nelle more del rinnovo è tenuto a esibire la ricevuta della richiesta di rinnovo. Il mancato rinnovo del permesso di soggiorno determina la revoca del posto letto, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

A partire dal mese di giugno l'utente può:

- Effettuare il check out definitivo dalla residenza. In tal caso non potrà più rientrare in residenza per l'anno accademico in corso.
- Presentare dichiarazione di assenza, qualora dopo di essa, intenda rientrare in residenza per l'anno accademico in corso.

2. L'utente è tenuto a pernottare nella Residenza per almeno i 2/3 delle notti di ciascun mese del periodo di fruizione del servizio abitativo, pena la revoca del posto letto.
Durante il periodo di sospensione delle lezioni, e durante il periodo pasquale, luglio e settembre potranno essere concesse assenze più lunghe. Per le assenze superiori alle 20 notti la camera sarà liberata dall'assegnatario/a e resa disponibile.

In tutti i casi sono fatti salvi le diverse disposizioni del bando, i motivi di salute e di studio (documentati dall'Ente competente: Servizio sanitario nazionale, Atenei) e motivate e particolari situazioni concordate con l'Ente, anche in questo caso la camera deve essere resa disponibile.

3. Ogni qualvolta l'utente si assenti per più di 3 giorni dalla Residenza della quale è assegnatario/a, è tenuto/a a comunicarlo per iscritto, anche tramite mail, insieme alla data del rientro, al personale addetto. In tal caso, qualora si tratti di un'utente di residenze non presidiate, deve altresì consegnare le chiavi alla reception della struttura di riferimento.
Inoltre in caso di assenze uguali o superiori ai 5 giorni, l'utente deve svuotare il frigo e l'armadietto rimuovendo tutti i generi deperibili.
La mancata comunicazione comporta, nei confronti dei trasgressori, l'adozione da parte dell'amministrazione di provvedimenti disciplinari, così come individuati dall'art. 13 e segg. salvo giustificato motivo documentato. Nel caso di assenze ingiustificate superiori a 20 giorni il posto letto sarà liberato da incaricati/e dell'amministrazione.

3. bis E' obbligatorio per l'utente procedere al ritiro delle chiavi ogni qualvolta si effettui l'accesso in residenza.

4. Gli utenti di posto letto che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, dovranno lasciare il posto letto entro 10 giorni dalla data di conseguimento della laurea. Tale data dovrà essere comunicata alla residenza di appartenenza non appena resa ufficiale.
Coloro che, permarranno in residenza oltre le 10 notti, saranno tenuti al pagamento della tariffa di residenzialità approvata dalla Giunta regionale relativamente alle notti indebitamente fruite.

5. L'utente che non risulti vincitore di posto letto per l'anno accademico successivo, deve lasciare la Residenza entro il termine previsto dal bando di concorso.

6. L'utente che perde diritto al posto letto in residenza (revoca, decadenza dal beneficio, mancato rinnovo del beneficio), è tenuto al pagamento della tariffa di residenzialità approvata dalla Regione, relativamente alle notti indebitamente fruite.

7. I/le titolari di posto letto non possono cederne l'utilizzo a terzi né occuparne uno diverso da quello loro assegnato, nemmeno temporaneamente.

8. Nel corso dell'anno accademico, l'amministrazione si riserva la possibilità di procedere al trasferimento d'ufficio ad altra stanza o struttura residenziale, qualora risultino necessari interventi non programmabili che rendano inutilizzabile la stanza, o parte della residenza, o ricorrano ragioni di convivenza o incompatibilità ambientale. Il trasferimento sarà disposto con determinazione motivata del dirigente. Il trasferimento d'ufficio può inoltre essere effettuato in casi eccezionali, diversi da quelli sopra elencati, previa deliberazione del Cda dell'Ente.

9. Edisu, qualora venga ravvisata la necessità di accertare che lo stato di salute di ospiti assegnatari/e di posto letto non pregiudichi la vita in comunità, potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione di certificazione medica di buono stato di salute. La mancata esibizione del certificato medico, entro i dieci giorni successivi alla richiesta, comporta la temporanea interdizione dall'accesso alla residenza, sino alla presentazione della certificazione medica richiesta.

10. In caso di malattia grave e/o contagiosa, Edisu potrà disporre l'allontanamento o trasferimento dell'utente dalla stanza o dalla residenza, salvo diverse disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4 Norme di comportamento

1. Gli utenti, durante il soggiorno nella Residenza, devono mantenere un comportamento responsabile improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione e alla civile convivenza, collaborando con gli/le altri/e visitatori/visitatrici e con il personale. Tutti sono a rispettare le norme sulla sicurezza e a partecipare alle prove di evacuazione, se presenti in struttura al momento della loro effettuazione.
Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale della Residenza, anche alla responsabilità degli ospiti utenti ed ai loro rappresentanti, ove presenti.

2. Gli utenti devono interrompere tra le ore 22.00 e le ore 8.00, sia nelle proprie camere sia negli spazi comuni, compresi spazi aperti (giardini e cortili, terrazzi etc.) tutte le attività che comportano la diffusione di rumori arrecanti disturbo agli altri utenti della Residenza e al vicinato.

3. Nelle stanze è consentito utilizzare ventilatori, caffettiere e macchinette per il caffè elettriche, bollitori, p.c. (comprese relative stampanti e scanner), radio, stereo, TV, aspirapolvere e piccoli apparecchi per la cura personale (es.: phon, borse dell'acqua calda elettriche). Per le ciabatte multipresa l'utente dovrà fare richiesta d'installazione a muro delle medesime, che sarà effettuata dagli/dalle addetti/e della struttura. L'apparecchiatura deve essere consegnata all'addetto/a installatore integralmente sigillata nell'imballaggio originale di vendita, ai fini della verifica di conformità alle norme La mancata richiesta di installazione comporta l'applicazione della multa ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera h) del presente regolamento.
Le attrezzature dovranno essere marchiate CE con dichiarazione di conformità, e registrate in nella reception di riferimento al momento della loro introduzione.
In ogni caso EDISU può vietare temporaneamente, o in via definitiva, tali apparecchiature in ragione dell'assorbimento a carico della rete.
Gli strumenti musicali sono consentiti su richiesta e l'utilizzo può avvenire solo attraverso cuffie
Complementi d'arredo non possono essere introdotti nelle stanze, salvo sedie personali, aspirapolvere / scopa elettrica, porta biancheria, stendino da usarsi solo in bagno, scarpiera.
I complementi d'arredo devono essere a norma e collocati in modo da non ostruire le vie di fuga.

Art 4 bis. **Divieti**

È fatto divieto di:

a) introdurre in residenza qualunque altra apparecchiatura (quali ad esempio: fornellini elettrici e a gas, tostapane, forni, ferri da stiro, friggitrici, vaporiere, condizionatori/climatizzatori, stufette elettriche o a combustibile) fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, paragrafi lavanderia e stireria punto l, Cucine punto e
b) fumare in tutte le camere e spazi comuni interni della residenza nonché lasciare residui (cenere, cicche etc.) e/o odore di fumo;
c) introdurre nella Residenza e tenere in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi (es. tappeti, zerbini, tende, coperte, piumini etc.), materiali esplodenti, bombole di gas di qualunque tipologia e dimensione, flaconi di benzina per ricarica accendini, candele, incensi etc., armi anche giocattolo, munizioni ed esplosivi, giochi pirotecnici,
sostanze pericolose;
d) tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative, e nelle aree esterne ad esse connesse;
e) attuare smontaggio, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere e negli spazi comuni; asportare mobili o attrezzature dai locali comuni; introdurre arredi e complementi di arredo (specchi, vetri, etc.) aggiuntivi rispetto a quelli in dotazione;
f) introdurre e utilizzare attrezzature informatiche che possano alterare la funzionalità della rete internet (modem e/o routers) salvo autorizzazione;

g) applicare adesivi o manifesti permanenti che arrechino danni direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
h) utilizzare gli spazi comuni come posteggio per automobili o motociclette, e mezzi in genere, degli utenti interni ed esterni;
i) manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza;
j) mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che possano arrecare danno agli altri utenti, al personale in servizio, ai passanti, al vicinato, alla struttura e ai beni presenti in essa;
k) realizzare feste in camera, ai piani o in altri locali diversi da quelli indicati dall'Amministrazione, ovvero nei locali previsti senza la prescritta autorizzazione;
l) cucinare nelle stanze non dotate di angolo cottura;
m) abbandonare resti di cibi e bevande o stoviglie o prodotti di pulizia e strofinacci negli spazi comuni (comprese le cucine). Nelle stanze e negli armadietti, gli alimenti deperibili dovranno essere adeguatamente conservati nel frigorifero o in contenitori ermetici idonei. Ove necessario e opportuno Edisu provvederà al loro smaltimento addebitando gli eventuali costi;
n) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata, le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate all'utente responsabile, ovvero in via solidale a tutti gli utenti della struttura;
o) collocare sui davanzali esterni delle camere e dei corridoi, nonché sulle ringhiere dei balconi, qualsiasi oggetto la cui caduta possa procurare danni a persone o cose, direttamente o indirettamente;
p) lasciare accese luci, ventole dei bagni e apparecchi elettrici, nonché lasciare inserite prese di alimentazione di apparecchiature elettriche (phon, carica batterie, caffettiere, macchinette per il caffè, bollitori), lasciare aperti rubinetti all'uscita dalla camera;
q) stendere indumenti al di fuori delle stanze, e degli spazi comuni, appositamente individuati in ogni residenza.
r) fare giochi con la palla in aree non predisposte allo scopo
s) utilizzare le aree esterne comuni per attività non autorizzate dalla Direzione di Residenza
t) accendere fuochi e utilizzare fiamme libere
u) introdurre in camera dispositivi elettrici per la mobilità
v) lasciare nelle camere scatoloni altro qualsiasi oggetto che possa essere veicolo di agenti infestanti
w) sostare sulle scale antincendio ed in prossimità di uscite di emergenza
x) utilizzare e/o sostare nei cortili e spazi esterni creando disturbo ai residenti o al vicinato;
y) accedere a balconi, ballatoi e terrazzi se non espressamente consentito dalla Direzione.

Gli oggetti, sostanze, apparecchiature introdotte in residenza in violazione del presente articolo verranno rimosse, e il/la responsabile verrà sanzionato.

5. I costi di eventuali interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati all'utente responsabile; in assenza di identificazione di quest'ultimo, tali oneri saranno addebitati in via solidale a tutti gli utenti della residenza.

Art.5 Feste

1. Gli utenti possono organizzare presso le Residenze momenti di festa, tenendo conto delle disponibilità di spazi di ogni struttura, dei regolamenti condominiali e della normativa comunale. I/le partecipanti alla festa, devono essere in maggioranza utenti della residenza di cui sono assegnatari/e i/le richiedenti la festa, fermo restando il rispetto del limite massimo del 20% dei/delle residenti dell'area in cui si trova il locale dove in cui si svolgerà la festa: diversamente la festa non verrà autorizzata.
Gli spazi disponibili per ogni struttura sono individuati nella **"Tabella spazi disponibili",** consultabile presso gli uffici del Referente di struttura EDISU oppure, ove sia prevista tale figura, del/della Direttore/Direttrice di residenza.

2. Le feste potranno essere:
a) Piccole feste in locali chiusi
Si considerano piccole feste quelle sino ad un massimo complessivo di n° 30 partecipanti.
Presso ogni struttura presidiata 24/24, dotata di locali comuni, è possibile organizzare piccole feste.
Gli ospiti di altre strutture, non presidiate 24/24, possono organizzare feste presso altre residenze EDISU.
Il numero dei partecipanti non potrà superare la capienza massima prevista dalla normativa di sicurezza.
I locali per lo svolgimento dell'evento saranno identificati dal Referente di struttura Edisu.
La richiesta di autorizzazione per piccole feste avviene tramite la compilazione dell'apposito modulo, disponibile presso la reception della residenza. La domanda deve pervenire presso la reception di riferimento (consegna diretta o tramite e-mail) almeno 3 giorni prima della data dell'evento.
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine.
Nella richiesta di festa deve essere specificato se verranno consumate bevande alcooliche, indicandone la quantità. L'EDISU Piemonte si riserva di non autorizzarne il consumo, a fronte di motivate ragioni.

b) Grandi Feste in locali chiusi
Presso alcune residenze sono presenti ampi locali che possono essere destinati anche allo svolgimento di feste, secondo la capienza per ciascuna prevista.
c) Feste all'aperto
Presso alcune residenze possono essere organizzate feste negli spazi aperti interni alla residenza, secondo le capienze definite previa autorizzazione e indicazione delle modalità da parte del Referente di struttura Edisu, attenendosi alle linee guide previste dalla normativa in materia di sicurezza e di diffusione dei rumori in orari serali/notturni.
La richiesta di autorizzazione di grandi feste, o feste all'aperto, avviene tramite la compilazione dell'apposito modulo, disponibile presso la reception della residenza di riferimento.
La domanda deve pervenire presso la reception di riferimento (consegna diretta o tramite e-mail) almeno 10 giorni prima della data dell'evento.
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine.
Nella richiesta di festa deve essere specificato se verranno consumate bevande alcooliche, indicandone la quantità. L'EDISU Piemonte si riserva di non autorizzarne il consumo, a fronte di motivate ragioni.
3. Lo svolgimento delle feste è subordinato al rilascio di autorizzazione scritta del Referente di struttura Edisu. La richiesta, sottoscritta dagli organizzatori, deve essere presentata almeno 3 giorni lavorativi prima della data di svolgimento per le piccole feste in locali chiusi, 10 giorni prima per le grandi feste in locali chiusi o feste all'aperto. L'orario di conclusione è definito di concerto dagli organizzatori e dal Referente di struttura Edisu.
L'autorizzazione alla festa avviene tramite compilazione dello spazio riservato all'amministrazione. È richiesta la controfirma per presa visione da parte degli organizzatori.

4. Gli/le organizzatori/trici devono essere utenti delle residenze Edisu e si assumono la responsabilità del buon andamento della manifestazione, dell'osservanza delle regole, dei comportamenti posti in essere da parte dei visitatori, del risarcimento dei danni arrecati ai beni dell'Edisu, della pulizia e del riordino degli spazi dopo l'evento. Nel modulo festa devono essere indicati i nominativi degli/delle organizzatori. Firmando il modulo gli/le organizzatori/trici si assumono gli impegni previsti dal regolamento e sono ritenuti/e a tutti gli effetti responsabili di eventuali violazioni.

5.Gli/le organizzatori/trici della festa sono direttamente responsabili dei danni causati a tutti i beni loro consegnati, o messi a disposizione (locale in cui si svolge la festa, attrezzature, pareti, arredi, ecc..), nonchè dei danni procurati anche in altri spazi e locali, o ad attrezzature, se direttamente riconducibili a partecipanti alla festa, siano questi interni o esterni.

6. In caso di danni subiti dalla struttura o attrezzature della residenza, senza che sia possibile ricondurli direttamente a partecipanti alla festa, questi verranno addebitati secondo l'ordinaria procedura prevista per i danni senza individuazione dei responsabili (tutti i residenti: di residenza, di palazzina, ecc…).

7. EDISU si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'evento se gli utenti organizzatori o gli/le invitati/e non forniscono adeguate garanzie di osservanza delle regole o qualora le abbiano già violate in occasione di precedenti eventi. In caso di festa non autorizzata la motivazione verrà riportata nel relativo modulo. EDISU si riserva inoltre la facoltà di modificare l'orario della festa indicato nella richiesta, al fine di rendere compatibile lo svolgimento dell'evento con la primaria funzione delle residenze universitarie, che è quella di consentire lo studio da parte degli utenti.

8. Gli/le organizzatori/trici dovranno impegnarsi a:
a) rispettare il limite di esposizione sonora, misurata all'esterno dell'edificio, per tutto il corso della serata, nel rispetto delle normative di legge. In caso contrario, previa intimazione, verranno presi gli opportuni provvedimenti;
b) qualora sia necessario, a pagare oneri relativi alla SIAE ai servizi aggiuntivi di sorveglianza/pulizia e di interventi tecnici necessari per realizzazione della festa
c) provvedere al ripristino della condizione iniziale del locale;
d) assumersi l'onere derivante dal servizio di pulizia straordinaria del locale e della zona antistante, qualora si rendesse necessario;
e) assicurare il normale svolgimento della festa con obbligo di far rispettare le norme del presente regolamento, ed assumendosi la responsabilità per ogni fatto contrario al regolamento;

Inoltre:
a) i/le partecipanti esterni/e verranno registrati/e presso la reception della residenza, e potranno accedere solo se lasceranno un documento d'identità che sarà riconsegnato all'uscita dal personale di sorveglianza;
b) ai/alle partecipanti che non sono utenti della struttura nella quale si svolge la manifestazione, è consentito l'accesso al solo locale dove si svolge l'evento;
c) le feste dovranno concludersi entro l'orario previsto nell'autorizzazione;
d) gli/le organizzatori/trici sono responsabili della buona conservazione dei locali e dei beni avuti in uso;
e) gli/le organizzatori/trici si devono rendere responsabili di fronte alle autorità di pubblica sicurezza, fornendo le proprie generalità in caso di violazioni.

f) la sera della festa potranno essere bloccate e/o limitate eventuali richieste di prolungamento/visita di altri/e visitatori/trici, esclusivamente nel caso si dovesse superare la capienza massima consentita per ogni struttura

9. Esclusivamente per le feste che coinvolgono la generalità degli/delle studenti della residenza, e aventi valore aggregativo nei confronti di tutti/e gli/le ospiti della residenza, EDISU potrà contribuire alle spese per la sorveglianza aggiuntiva.

Art. 6 Visite

1.Gli utenti della Residenza possono ricevere visite dalle ore 10.00 alle ore 1,00 del giorno successivo. Dopo tale orario non è consentito agli esterni l'accesso alle Residenze, né la permanenza in esse. Lo stesso vale anche per gli appartamenti inseriti in condomini.

2. Per accedere alla residenza i/le visitatori/visitatrici devono consegnare un documento di identità, e se stranieri non appartenenti all'UE, anche copia del permesso di soggiorno, e il personale di reception provvederà a chiedere il consenso del/della destinatario/a della visita.

L'utente assegnatario dovrà recarsi in reception per ricevere il/la visitatore/visitatrice. L'utente dovrà inoltre riaccompagnare il/la visitatore/visitatrice alla reception al termine della visita;

Il personale di reception è tenuto a:

-registrare i dati del/della visitatore/visitatrice sull'apposito registro

-ritirare il documento d'identità del/della visitatore

-consegnare un pass al/alla visitatore/visitatrice (il pass determina che il/la visitatore/visitatrice ha consegnato il documento in reception ed è immediatamente riconoscibile), che dovrà essere riconsegnato al termine della visita. In caso di mancata riconsegna il costo verrà addebitato all'utente che ha ospitato i/la visitatore.

3. Le visite sono ammesse in compresenza dell'assegnatario/a e soltanto all'interno della camera assegnata. E' altresì possibile nella hall e nei locali comuni, con esclusione dei locali lavanderia e della palestra, sempre nel rispetto del massimo affollamento dei locali.

4. In camera non è consentito di norma ricevere più di due ospiti per volta. In tutti i casi nelle camere a più letti, è necessario il consenso di tutti gli occupanti la stanza. In merito si precisa che per i posti letto in appartamento, le parti comuni (cucina, soggiorno), sono da considerarsi spazi privati e quindi, per l'accesso dei visitatori ad essi, è necessario il consenso di tutti/e gli/le ospiti delle camere dell'appartamento.

Nel caso si vogliano ricevere più di 2 visitatori/visitatrici (con un massimo di 5) l'assegnatario/a deve presentare domanda motivata alla reception di riferimento.

5. Negli spazi comuni, cucine comprese, il numero dei visitatori/visitatrici non deve pregiudicare in alcun modo l'uso dei medesimi ai/alle residenti che ne sono i/le fruitori/fruitrici prioritari/e. In caso contrario i/le visitatori/visitatrici esterni/e dovranno rendere immediatamente disponibili i locali. Per il prolungamento delle visite negli spazi comuni è sempre necessario il rispetto della massima capienza, indicata nel progetto antincendio approvato dai VVFF; nel caso qualche locale sia sprovvisto del numero di massimo affollamento, si potrà calcolare utilizzando l'indice di densità di affollamento pari a 0.4 persone/mq, o applicando l'aliquota del 20% rispetto al numero dei/delle residenti.

6. L'accesso da parte di minori di 16 anni è consentito quando essi siano parenti dell'utente e siano muniti di documento d'identità.

7. Il personale addetto potrà precludere l'ingresso a soggetti che siano stati interdetti all'accesso, siano stati segnalati, o siano già noti, per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative, e nei rapporti con gli utenti e col personale in servizio presso la struttura, o per qualsiasi altro fondato motivo.

8. Per motivi di sicurezza, con particolare riferimento alla capienza massima della struttura, o delle singole parti di essa, il personale potrà limitare l'accesso dei visitatori o allontanarli dalla residenza.

9. Lo utente assegnatario è responsabile in solido per i danni arrecati all'Ente e/o per le violazioni al presente regolamento da parte di terzi visitatori.

Qualora il/la visitatore/visitatrice permanga per la notte o oltre le ore 1,00, in violazione delle disposizioni del presente articolo, l'utente è direttamente e personalmente tenuto a pagare il pernottamento dei medesimi, che viene pertanto ad egli addebitato.

10. E' consentito il prolungamento della visita durante l'orario notturno nei locali comuni, per motivazioni di studio, previa richiesta che dovrà pervenire presso la reception di riferimento.

10 bis. L'ospitalità notturna a titolo gratuito dei/delle visitatori/visitatrici nella camera dell'utente che riceve la visita è consentita nel limite massimo di due notti consecutive al mese, a condizione che:

- l'utente che riceve la visita sia assegnatario/a di una camera a più letti (doppia tripla, etc)
- nella camera vi sia un posto libero
- l'eventuale assegnatario/a del posto libero abbia dato il consenso all'ospitalità di terzi in sua assenza.

Per ragioni di sicurezza non è consentita l'ospitalità nelle camere singole in quanto non è presente un letto da poter destinare al/alla visitatore/ visitatrice.

Presso alcune strutture in virtù dei contratti stipulati con i proprietari/ gestori l'ospitalità notturna non può essere concessa, e anche l'orario delle visite potrà essere diverso da quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. E' comunque inteso che tutte le visite potranno avere luogo a condizione che:

a) Non si rechi alcun disturbo agli/alle altri/e residenti;
b) Siano rispettate le indicazioni di massimo affollamento tanto degli spazi comuni quanto delle aree delle camere (spesso coincidenti con le compartimentazioni antincendio) per chiari motivi di sicurezza degli utenti.

Art. 7 Dotazioni e pulizie delle camere assegnate

1. Dotazioni

a) Edisu fornisce agli/alle ospiti il corredo da camera (coperte, copriletto, ecc.) che deve essere restituito in buone condizioni all'atto del rilascio della stanza, e non essere usato impropriamente (come tappetino, tovaglia etc.). In caso di perdita o di danneggiamento, l'ospite è tenuto/a al risarcimento del danno.
b) Viene assicurato il periodico rifornimento di biancheria (lenzuola, federe).
c) Nel giorno ed ora indicati gli/le ospiti devono consegnare la biancheria da lavare e ricevono in cambio quella pulita. L'ospite è tenuto obbligatoriamente ad effettuare il cambio biancheria almeno una volta ogni 15 giorni, salvo formale comunicazione di utilizzo di biancheria di proprietà che dovrà avere caratteristiche analoghe a quelle fornite da EDISU (es. cotone 100%). Il cambio biancheria deve essere registrato sull'apposito registro.
d) La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio, ossia deve essere utilizzata esclusivamente per la preparazione del letto e l'igiene corporea. Ogni uso diverso sarà quindi sanzionato.
e) Costituisce dotazione del posto letto l'insieme delle utenze (luce, acqua, corrente elettrica e riscaldamento), e l'uso degli spazi comuni.

2. Pulizie e decoro

a) Il mantenimento della pulizia, del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dell'utente è a carico del medesimo.

b) Edisu, o la struttura convenzionata con Edisu, non si assume nessuna responsabilità per i beni o il denaro degli utenti, sia nella camera/alloggio sia negli spazi comuni.

c) Ogni utente è tenuto a mantenere la propria camera, il bagno, la cucina, il terrazzo/balcone ove presente, in buone condizioni di pulizia ed igienico-sanitarie, gettando inoltre quotidianamente tutti i rifiuti prodotti e arieggiando i locali. L'Ente provvederà ad effettuare controlli periodici, tramite il personale incaricato per verificare lo stato di igiene e pulizia. In caso di non conformità con standard igienico-sanitari accettabili, la pulizia straordinaria sarà addebitata allo studente.

d) Nel caso l'utente riscontri la presenza di insetti infestanti, è tenuto a comunicarlo immediatamente al personale in servizio, al fine di evitarne la proliferazione. Qualora la presenza dei suddetti insetti sia imputabile a scarse condizioni igieniche l'utente assegnatario/a di posto letto è tenuto/a a compartecipare al costo delle spese di disinfestazione e di pulizia nella misura del 50%, che verranno quantificate in base al tipo di intervento. Qualora la disinfestazione si renda necessaria per mancata comunicazione dell'infestazione, vi sarà la compartecipazione al 50% delle spese sostenute. L'utente non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento, e dovrà attenersi ai protocolli di mettendo in atto le prescrizioni impartite dal personale.

e) Non è consentito depositare rifiuti e sacchetti della spazzatura, né vasi di piante e fiori fuori dalle porte, nei corridoi e in qualsiasi locale comune e cortile.

Art. 8 Uso degli spazi comuni

1. L'utilizzo è quello proprio di ciascun locale, ossia quello congruente con la sua funzione specifica.
Ogni utilizzo diverso da quello congruente con la funzione specifica del locale è da ritenersi non conforme al regolamento e costituisce comportamento scorretto sanzionato con l'ammonizione.
Gli utenti hanno l'obbligo di collaborare al mantenimento della pulizia e del decoro delle parti comuni, interne ed esterne.
Laddove il locale comune sia esclusivamente accessibile tramite chiave da ritirarsi in reception, il locale dovrà essere chiuso e la chiave restituita.

2. In caso di gravi inadempienze, la Direzione provvederà a far effettuare una pulizia straordinaria addebitando il costo ai/alle responsabili collettivamente o singolarmente individuati/e.

3. In situazioni di necessità la Direzione si riserva la possibilità di interdire l'accesso agli spazi comuni.

4. L'amministrazione provvederà alle opportune disinfestazioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali durante la chiusura estiva. Per questo motivo tutti gli spazi dovranno essere liberati da qualsivoglia oggetto personale, e dovranno essere rimossi tutti gli alimenti e i beni deperibili. Le disinfestazioni avverranno nelle date programmate e comunicate dal personale delle residenze.
5. Attesa la laicità di Edisu, non è previsto l'utilizzo degli spazi comuni per riti e celebrazioni di natura religiosa.
   Non è inoltre consentito l'utilizzo degli spazi per incontri di natura politica (ad eccezione dei momenti di incontro con le rappresentanze studentesche preventivamente concordati).

6. L'utilizzo degli spazi comuni è consentito agli utenti della residenza in tutti gli orari, fermo restando quanto previsto all'art. 4 comma 2. Nell'utilizzo degli spazi comuni si tiene altresì conto di quanto disposto all'art. 9 relativamente ai vari servizi, che prevedono orari più ristretti per alcuni locali (es. palestre).

Art. 9 Servizi

1.I servizi a disposizione degli utenti delle residenze sono disciplinati dalle seguenti regole, e dalle altre disposizioni, preventivamente rese note (anche a mezzo di cartelli affissi presso la residenza) e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo delle strutture, nonchè a tutelare la civile convivenza degli/delle ospiti. Pertanto nelle fattispecie previste dagli artt. 14 comma 2 lettera a) e 15 comma 1 lettera o) rientra anche la violazione di disposizioni preventivamente rese note (anche a mezzo di cartelli affissi presso la residenza) e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo delle strutture, nonchè a tutelare la civile convivenza degli utenti. L'EDISU Piemonte si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i servizi (es, cucine, sale tv, etc.), a seguito della constatazione del loro utilizzo non corretto da parte degli utenti: in tal caso tutti gli utenti della residenza verranno preventivamente informati della sospensione via mail e/o a mezzo di apposito avviso affisso presso la residenza.

Lavanderia e stireria

Ove possibile sono presenti lavatrici, asciugatrici, attrezzature per stirare; l'utilizzo è riservato ai/alle residenti della singola struttura ed è garantito unicamente per il periodo di fruizione del posto letto. I costi sono a carico dell' utente.
I servizi di lavaggio e di asciugatura della biancheria sono garantiti tutti i giorni, compresa la Domenica, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, nei giorni di apertura effettiva delle residenze. Qualora la posizione delle lavatrici sia tale da recare disturbo alle camere, l'orario di utilizzo sarà dalle 8.00 alle 22.00
Ogni utente può usufruire di norma di due turni settimanali di una ora ciascuno, anche consecutivi, per l'utilizzo delle lavatrici e delle asciugatrici.
L'utilizzo delle attrezzature è consentito previa prenotazione da effettuarsi con sottoscrizione sull'apposito registro disponibile presso la struttura.
All'inizio del turno la reception consegna all'utente la chiave del locale lavanderia e le attrezzature per stirare. Nel caso in cui lo/la studente ne sia provvisto/a può utilizzare le proprie.
La prenotazione dà diritto esclusivamente all'utilizzo di una macchina per turno. Il mancato rispetto dei turni di prenotazioni è sanzionato. Le segnalazioni relative al mancato rispetto dei turni della lavanderia vanno effettuate utilizzando l'apposito modulo. Gli abiti indebitamente presenti nelle macchine saranno immediatamente rimossi dal personale di servizio.
La prenotazione viene cancellata in caso di ritardo superiore a 20 minuti nell'utilizzo delle apparecchiature.
L'utente può rinunciare al turno, o chiederne la modifica, previa comunicazione con preavviso minimo di un'ora al personale della reception.
Al termine del turno l'utente deve provvedere a:
scaricare la macchina utilizzata onde consentirne l'impiego da parte dell'utente successivo. In caso contrario quest'ultimo è autorizzato alla rimozione degli indumenti altrui, ivi abbandonati, per effettuare il lavaggio o l'asciugatura della propria biancheria;
riconsegnare la chiave del locale al personale della reception e apporre la propria firma sull'apposito registro.
Le attrezzature per stirare devono essere restituite dopo l'uso.
Di ogni eventuale danno all'attrezzatura, apportato da sé o da altri, deve essere data tempestiva comunicazione alla reception, tramite la compilazione del "Modulo di Constatazione del Danno", per consentire il ripristino della piena funzionalità e la determinazione di eventuali responsabilità.
E' vietato l'utilizzo dei servizi oggetto del presente articolo per conto di persone esterne non ospiti delle residenze.

Cucine

Gli utenti non devono assolutamente allontanarsi durante la cottura dei cibi (nemmeno per pochi istanti), non devono lasciare accese le piastre elettriche in loro assenza, e devono lasciare la cucina pulita e in ordine dopo l'uso.
E' vietato cuocere e versare liquidi, compresi i prodotti per le pulizie, direttamente sulle piastre.
E' vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine.
È vietato gettare qualsiasi avanzo, resti di cibo e rifiuti, nei lavelli e lavandini.
Nel caso delle cucine comuni, gli/le ospiti potranno trattenersi soltanto il tempo necessario al consumo del pasto al fine di garantire la rotazione, nonché il rispetto dei limiti di capienza
Nelle cucine, previa autorizzazione del responsabile di struttura, possono essere introdotti forni a microonde, vaporiere e altre attrezzature specifiche purché a norma. Per la richiesta di introduzione nelle cucine di forni, vaporiere e altre attrezzature, usare il modulo apposito. Tali apparecchiature, se lasciate nella cucina, saranno da considerarsi a disposizione di tutti gli/le ospiti e non potranno in nessun caso essere utilizzate

in camera. Eventuali attrezzature diverse dai forni devono essere conservate negli armadietti appositi, e trascritte sulla scheda personale custodita in reception.
In ogni caso EDISU può vietare temporaneamente o in via definitiva tali apparecchiature in ragione dell'assorbimento a carico della rete o della saturazione dello spazio disponibile.
Qualsiasi apparecchiatura, stoviglia o altro oggetto non facente parte della dotazione, e abbandonato in cucina, verrà rimosso dal personale e opportunamente smaltito.
In caso di persistente livello igienico carente e/o di utilizzo improprio, le cucine verranno temporaneamente chiuse.
Negli armadietti gli alimenti devono essere correttamente conservati, e gli/le ospiti dovranno liberare completamente gli armadietti ad ogni check out, o allorché ci sia specifica richiesta in tal senso, avendo cura di lasciarli puliti.

Palestre
L'accesso alla palestra, ove esistente, è consentito ai soggetti indicati sul sito internet dell'Ente, che devono preventivamente registrarsi compilando il registro apposito**.** Per accedere, gli utenti devono portare con sé un valido documento d'identità e la tessera palestra. Gli utenti della palestra sono tenuti ad osservarne lo specifico regolamento, normalmente affisso all'interno del locale e/o presso le bacheche residenziali.
In ragione della loro ubicazione, della loro capienza, delle eventuali indisponibilità per ristrutturazione di taluna palestra, l'accesso può essere esteso agli assegnatari/e di posto letto ospiti di strutture diverse, ovvero a tutti gli/le studenti in possesso dei requisiti di idoneità per la borsa di studio. Del complessivo quadro delle disponibilità è data notizia ad ogni inizio di a.a., o al variare delle condizioni.
Le palestre, e le relative attrezzature, sono fruibili direttamente in modo non assistito a scopo ludico ricreativo.
Le palestre sono aperte nei giorni, e con gli orari e le modalità, indicati sul sito internet dell'EDISU. Il numero massimo di utenti ammessi contemporaneamente in palestra varia in ragione della struttura e delle disposizioni al riguardo.
Le tariffe per l'utilizzo dei locali palestra sono determinate annualmente da Edisu e devono essere corrisposte con le modalità da quest'ultimo stabilite.
Per accedere alla palestra gli utenti devono essere muniti di apposita tessera in corso di validità che, previa richiesta redatta su apposito modulo, viene rilasciata dal personale addetto alla reception della residenza;
Per il rilascio della tessera l'ospite dovrà presentare:
-ricevuta dell'avvenuto versamento delle somme richieste per la copertura assicurativa
-una fototessera.
E' vietato l'ingresso ai locali palestra a tutti i soggetti non regolarmente tesserati e non iscritti nell'apposito registro, presso la reception;
Gli utenti devono indossare indumenti e calzature da palestra.
All'interno di alcune palestre sono a disposizione degli utenti armadietti per il deposito degli effetti personali, e dei propri indumenti, durante la permanenza nella palestra. In tal caso, gli utenti che intendono fruirne devono dotarsi di lucchetti personali, devono liberare l'armadietto alla fine di ogni utilizzo, ed esonerando l'Edisu da ogni responsabilità, sia civile sia penale, in merito alla custodia dei beni assumendosi ogni relativo onere e responsabilità.
Qualsivoglia bene lasciato incustodito nei locali palestra verrà rimosso e custodito per 6 giorni, trascorsi i quali verrà smaltito presso la pubblica discarica.
L'utente è responsabile della buona conservazione dei locali, e dei beni avuti in uso, e non è consentito spostare o rimuovere le attrezzature presenti

Rete Internet
La connessione internet è assicurata secondo la portata della rete presente.
Tutte le attrezzature presenti nelle residenze sono messe a disposizione unicamente agli utenti, regolarmente autorizzati, tramite concessione di username/password.
All'utente che intende utilizzare la rete Edisu viene rilasciato un account attivo nella struttura a cui afferisce. Tramite username/password ogni accesso alla rete viene associato alla persona fisica cui imputare le attività svolte. Per ottenere il rilascio dell'account lo/la studente deve rivolgersi alla reception della residenza.
Per utilizzare PC di proprietà degli/delle ospiti/visitatori/visitatrici, questi/e devono richiedere la registrazione del client. Hanno inoltre l'obbligo di installare sui loro dispositivi i necessari programmi antivirus. In caso di problemi causati alla rete, e dovuti alla mancata installazione di antivirus, saranno considerati responsabili e sanzionati.
Edisu adotta misure per il monitoraggio delle attività previste dalla Legge 31 luglio 2005, n. 144, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1^ agosto 2005, riguardante le misure per il contrasto del terrorismo internazionale e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti i servizi presenti all'interno delle residenze universitarie dell'EDISU Piemonte sono finalizzati a garantire il diritto allo studio universitario, che costituisce la mission istituzionale dell'Ente.
Il servizio di rete internet presso le residenze universitarie dell'EDISU Piemonte viene dunque assicurato, oltre che per le altre finalità, soprattutto in quanto strumento di studio. Per questa ragione sono introdotte limitazioni all'accesso a siti e applicazioni il cui utilizzo limita abbondantemente la capacità di campo impedendo o rendendo difficoltosa la navigazione, a danno di coloro che la utilizzano per ragioni di studio.
Il codice di accesso è strettamente personale e può essere utilizzato unicamente dall'intestatario/a. Ogni attività non regolare verrà imputata al/alla titolare dell'account o del client autorizzato.
E' vietato l'uso e l'installazione di programmi di hacking (anche se di pubblico dominio) e di software illegalmente copiato, o di altro materiale

che violi le leggi italiane ed internazionali sul copyright e sui diritti di autore, o che infranga le leggi in materia di tutela dei dati personali.
L'utente che ottiene l'accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte.
E' vietato usare la rete:
in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento, in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete;
per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne all'Edisu;
per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi, per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete, o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni, per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni;
per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno;
in modo anonimo o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi

inoltre sono vietate le seguenti attività:
introdurre in struttura e collegare apparecchiature hardware (router, access point, powerline etc.);
installare e/o utilizzare servizi o software non autorizzati per l'accesso alla rete Edisu;
diffondere virus, hoaxes o altri programmi che danneggino l'attività' di terzi;
creare, trasmettere o diffondere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno o che attenti alla dignità umana;
trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming");
danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, comprese l'intercettazione e la diffusione di parole di accesso e chiavi crittografiche riservate

Sale Polifunzionali
Ove presenti le sale sono di norma attrezzate per lo svago (sala giochi, sala tv, sala pittura, sala musica ecc.).
L'utilizzo è consentito tutti i giorni nell'osservanza degli orari previsti per ogni struttura e nel rispetto dalla quiete. Le sale studio e le sale giochi sono aperte dalle 0.00 alle 24.00. Pertanto qualora l'allocazione delle sale polifunzionali sia tale da compromettere il rispetto della quiete o dell'attività di studio, l'orario di apertura potrà essere ridotto o temporaneamente chiuse
L'accesso è limitato al numero massimo di persone previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
Nelle sale contenenti attrezzature di valore, l'utente interessato all'utilizzo è tenuto a recarsi presso la reception per il ritiro della chiave, e per la registrazione sull'apposito registro, con l'indicazione dell'orario di ingresso e di uscita dal locale; la chiave, terminato l'utilizzo della sala, deve essere restituita alla reception. Per l'accesso alle sale contenenti attrezzature di valore, lo/la studente deve compilare i due registri (prestito chiavi e oggetti prestati).
Le attrezzature presenti all'interno delle sale, risultanti dall'apposito elenco consultabile, non possono essere portate all'esterno di essa.
Di ogni eventuale danno all'attrezzatura, apportato da sé o da altri, deve essere data tempestiva comunicazione alla reception, tramite la compilazione del *"Modulo di Constatazione del Danno",* per consentire il ripristino della piena funzionalità e la determinazione di eventuali responsabilità.
L'utente richiedente è responsabile del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili, alle attrezzature della residenza ed ai locali.

Conservazione effetti personali
Il deposito di oggetti personali da parte degli ospiti delle residenze è consentito solo negli appositi locali, se presenti all'interno della residenza, nei seguenti casi:
chiusura estiva della residenza;
soggiorni di studio all'estero.
Gli utenti, al momento del deposito, devono sottoscrivere l'apposito modulo contenente la liberatoria

Gli effetti personali devono essere contenuti riposti in contenitori aventi le caratteristiche di seguito riportate:
massimo 4 pacchi delle dimensioni massime di 50x50x70 ciascuno;
chiusi e ben sigillati;
riportanti, in modo visibile, l'indicazione del nome e cognome del/della proprietario/a e della stanza;
numerati progressivamente (es. 1 di 4, 2 di 4 etc.);
firmati dall'ospite sui lembi di chiusura.
Per il deposito di un numero maggiore di colli deve essere fatta specifica richiesta al/alla responsabile di struttura che potrà negarla in relazione alla disponibilità di spazio.
La consegna e il ritiro dei colli avvengono alla presenza del personale della residenza, che verifica la regolarità delle operazioni e redige apposito verbale.
Qualora il deposito avvenga in occasione della chiusura estiva della residenza, i colli devono essere ritirati entro il 30 settembre successivo.
Qualora il deposito avvenga in occasione di soggiorni di studio all'estero, o per altre motivazioni precedentemente autorizzate da EDISU, i colli devono essere ritirati alla fine del soggiorno, il cui termine di scadenza deve essere indicato sul modulo di consegna al momento del deposito.
In caso di mancato ritiro dei colli entro i termini previsti, Edisu provvede a dare comunicazione all'ospite mediante comunicazione, tramite e-mail, e fissando un termine perentorio per il ritiro.

Qualora l'ospite non ritiri i colli anche entro tale termine, Edisu provvede alla loro definitiva rimozione ed allo smaltimento degli stessi presso la pubblica discarica, essendo stato all'uopo autorizzato dall'ospite con sottoscrizione del modulo di consegna.
In deroga a quanto previsto dagli art. 1766 e seguenti del codice civile, l'ospite solleva Edisu da ogni responsabilità, sia civile che penale, in merito alla custodia dei beni lasciati nella residenza ed assume su di sé ogni relativo onere e responsabilità.
Per ogni oggetto o collo lasciato incustodito nei locali delle residenze, o all'interno delle camere liberate e riconsegnate dagli ospiti, ad eccezione del locale adibito a deposito, Edisu provvederà allo smaltimento presso pubblica discarica.
In nessun caso possono essere depositati alimenti o altri generi deperibili o pericolosi (es. infiammabili etc.)

Servizio stampanti
Ove possibile sono disponibili stampante, scanner e fotocopiatrice.
Le modalità di utilizzo e i costi saranno indicati in reception.

Consegna corrispondenza e pacchi:

Il servizio viene erogato con le seguenti modalità, differenziate a seconda della tipologia della corrispondenza e dei pacchi:

a) Corrispondenza ordinaria e piccoli pacchi.

La corrispondenza ordinaria (cartoline, lettere NON raccomandate) verrà ritirata dalla reception e inserita nella casella di posta/chiave per essere consegnata all'assegnatario/a al primo passaggio utile.
Lo stesso vale per I piccolo pacchi le cui dimensioni consentono il loro inserimento nella casella; in questo caso il/la destinatario/a del piccolo pacco, rilascerà alla reception idonea ricevuta attestante l'integrità del medesimo.

b) Lettere raccomandate.

Atteso che le lettere raccomandate costituiscono anche accertamento di notifica di atti (amministrativi, accademici, giudiziari ecc…), la reception al momento del ricevimento contatterà il/la destinatario/a, chiedendogli di recarsi immediatamente presso la reception per il ritiro direttamente dalle mani del postino. In caso di mancata risposta, o impossibilità di provvedere (anche per comunicata dichiarazione di assenza), da parte dell'assegnatario/a, la reception ritirerà esclusivamente l'Avviso di Giacenza, invierà una mail al/alla destinatario/a invitandolo/a al ritiro nel più breve tempo possibile, e al momento della consegna si farà rilasciare idonea ricevuta di consegna.

c) Pacchi.

Si considerano pacchi tutti i contenitori che non possono essere inseriti nelle caselle di posta/chiave. Al momento dell'arrivo del pacco, la reception lo ritira e avvisa via mail il/la destinatario/a del pacco del suo arrivo e dell'obbligo di ritiro entro le 48 ore successive. In caso di preventive dichiarazione di assenza, le 48 ore decorrono dal rientro in residenza. Trascorse le 48 ore, il destinatario/ ria verrà avvisato dalla reception del mancato ritiro e qualora non provveda al ritiro sarà applicato per ogni giorno – o frazione di giorno e in caso di mancato ritiro, salvo giustificato motivo, sarà applicata l'ammonizione di cui all'art.14 punto l.
Presso le residenze il numero massimo di pacchi che ciascun/a studente/studentessa può ricevere è fissato indicativamente in n° 8 pacchi al mese, salvo un numero minore che verrà indicato per quelle residenze dotate di limitati spazi a disposizione per la loro conservazione. In tal caso si provvederà a ritirare l'Avviso di Giacenza, procedendo allo stesso modo delle raccomandate.

E' sempre consentito alla reception non ritirare quei pacchi che per dimensione, grado di lordura, maleodoranti ecc. siano ritenuti incompatibili con la possibilità di riporli. In tal caso si provvederà a ritirare l'Avviso di Giacenza. Presso le altre residenze, il numero massimo di pacchi che ciascun/a studente/studentessa può ricevere è fissato in n° 8 pacchi al mese.

Per quanto non specificato, si raccomanda una attenta lettura del Regolamento, e si rinvia alle indicazioni degli/delle operatori/operatrici (che valutano di volta in volta particolarità o emergenze che dovessero verificarsi) e all'Ufficio Residenze.

Soggiorni su prenotazione
Presso le residenze universitarie dell'EDISU Piemonte è attivo un servizio di soggiorni su prenotazione a pagamento, disciplinato da un apposito regolamento, pubblicato sul sito www.edisu.piemonte.it

Art. 10 Controlli ed ispezioni

L'attività ispettiva è finalizzata a garantire l'integrità e la sicurezza delle strutture, e degli impianti, a servizio degli/delle assegnatari/e dei posti letto in residenza (anche con interventi e ispezioni di prevenzione), e le migliori condizioni igienico-sanitarie. Pertanto gli/le assegnatari/e dei

posti letto dovranno soddisfare la richiesta degli/delle incaricati/e di ispezionare anche l'interno degli arredi, e gli altri contenitori presenti nella stanza.
In ogni caso Edisu potrà a suo giudizio richiedere l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Si precisa che con l'accettazione del posto letto in residenza, l'assegnatario/a accetta tale pratica ispettiva, mentre in caso di rifiuto della medesima viene meno il riconoscimento dei reciproci diritti e doveri, con conseguente revoca del posto letto.

Ciò premesso, l'attività ispettiva è regolata come segue:

a) EDISU e/o il gestore della residenza mantiene copia delle chiavi di accesso alle camere.
b) Edisu e/o il gestore della residenza possono accedere a qualsiasi ambiente per verificare lo stato di pulizia, il sussistere di violazioni del regolamento ed effettuare sopralluoghi tecnici. In tal caso, l'utente sarà preavvisato, salvo i casi di urgenza, entro le 48 ore precedenti, tramite una mail contenente l'orario e il motivo del sopraluogo, e potrà assistere al medesimo.
c) A seguito della comunicazione del sopralluogo e in caso di assenza dell'assegnatario/a, di mancata risposta o di irreperibilità dello/a stesso/a, trascorse 48 ore, il personale addetto è comunque autorizzato all'ingresso in camera.
d) Qualora si renda necessario l'ingresso in camera per verifiche tecniche imprevedibili, o urgenti, l'utente verrà informato tempestivamente anche a mezzo telefono, e se irreperibile, la verifica verrà comunque eseguita.
e) Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che siano in atto violazioni del presente regolamento, e/o uno stato di emergenza o pericolo, potranno essere effettuati controlli anche senza preavviso avvalendosi, se necessario, delle forze dell'ordine.

Art. 11 Rappresentanza

1. Al fine di favorire un più stretto rapporto tra Edisu e gli/le i assegnatari/e di posto letto, questi/e ultimi/e eleggeranno all'inizio dell'anno accademico una propria rappresentanza articolata per residenza.
2. Sono eleggibili:
fino a 5 rappresentanti per le residenze con un numero di posti letto superiore a 250;
fino a 4 rappresentanti per le residenze con un numero di posti letto compreso fra 249 a 150;
fino a 3 rappresentanti per le residenze con un numero di posti letto inferiore o uguale a 149;
3. Per ciascuna residenza è eleggibile chiunque sia assegnatario/a del posto letto per l'intero a.a. in corso. E' elettore/elettrice qualsiasi studente/studentessa borsista assegnatario/a di posto letto presso la residenza, al momento dello svolgimento delle elezioni.
4. E' compito di Edisu indire le elezioni e garantire che queste avvengano nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui ai successivi commi;
5. Le elezioni avvengono nel primo trimestre dell'anno accademico. Entro il ventesimo giorno precedente alle elezioni deve comparire avviso ufficiale recante le modalità di candidatura, la data e l'orario delle elezioni;
6. I manifesti di avviso saranno affissi in numero adeguato ed in posizione ben visibile all'interno dei locali di ogni Residenza.
7. Entro il termine di 10 giorni antecedenti la data prevista per lo svolgimento delle elezioni, gli/le interessati/e dovranno presentare la propria candidatura per la residenza presso la quale sono ospiti, su apposito modulo, presso le reception di riferimento.
8. Entro il secondo giorno antecedente la data delle elezioni, deve comparire presso ogni manifesto di indizione l'elenco dei candidati/e. Inoltre deve essere trasmesso via mail a tutti gli/le assegnatari/e di posto letto l'elenco dei/delle candidati/e per ciascuna residenza nonché la data, l'orario e il luogo delle votazioni. Laddove il numero di candidati/e in una residenza risulti inferiore al numero dei/delle rappresentanti eleggibili, le elezioni non avranno luogo e i/le candidati/e saranno automaticamente dichiarati/e eletti/e.
9. Nel giorno stabilito per le elezioni saranno predisposti i seggi presso la reception di riferimento di ogni residenza.
10. Le elezioni si svolgono dalle ore 07:00 alle ore 20:00.
11. Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento di identità.
12. Su ogni scheda sono esprimibili fino ad un massimo di 3 preferenze.
13. Le operazioni di voto si svolgono alla presenza di addetti/e incaricati/e da Edisu che consegnano la scheda controfirmandola al momento e chiedendo l'apposizione della firma su apposito registro che attesta l'avvenuto esercizio del voto;
14. Le operazioni di spoglio sono svolte dall'Ufficio Servizio abitativo coadiuvato da due rappresentati dell'assemblea regionale che entro le ore 14:00 del giorno successivo redige apposito verbale, contenente i risultati delle elezioni ed il riscontro di eventuali incidenti verificatesi durante le operazioni di voto e/o scrutinio. Detti verbali resteranno disponibili per la presa visione di chiunque ne faccia richiesta.
15. I/le candidati/e possono assistere alle operazioni di voto e alle operazioni di spoglio, con facoltà di messa a verbale;
16. Entro il quinto giorno successivo alle elezioni i/le candidati/e risultati/e eletti/e saranno convocati/e presso l'Ente per essere nominati/e componenti effettivi di ciascuna Rappresentanza dal Responsabile del Servizio Abitativo.
17. Entro il decimo giorno successivo alle elezioni, i/le rappresentanti saranno convocati/e presso l'Ente per eleggere tra i propri componenti il/la rappresentante degli studenti e delle studentesse fruitori del servizio abitativo in seno all'Assemblea regionale degli studenti e studentesse , alla quale è altresì affidata la gestione dell'elezione e di comunicazione dell'esito della medesima.
18. I/Le Rappresentanti eletti/te sono in carica per 1 anno accademico, a condizione che permanga il diritto al posto letto per l'anno di incarico elettivo. In caso contrario, subentrano ai / alle decaduti/e i primi non eletti/te, con gli stessi obblighi e doveri.
19. È compito della Rappresentanza formulare osservazioni sulla qualità dei servizi della Residenza e sulla vita della comunità, nonché proposte per il miglioramento della vita interna, con esclusione di qualsiasi ruolo decisionale. La Rappresentanza è inoltre chiamata a collaborare attivamente con EDISU Piemonte e i suoi/ le sue addetti/te in Residenza, ai fini di garantire la massima efficacia della loro azione, anche attraverso l'informazione e la mediazione nei confronti degli studenti e studentesse e delle loro istanze. Pertanto i/le rappresentanti sono tenuti/e a

partecipare alle riunioni e ai corsi di formazione organizzati da EDISU, e conseguentemente la mancata partecipazione ad essi può comportare la decadenza dalla carica, salvo giustificati motivi adeguatamente documentati.
20. Le Rappresentanze degli studenti e studentesse ospiti delle Residenze possono essere convocate dall'ente, quando ciò dovesse reputarsi utile al fine di acquisire elementi sull'andamento dei servizi, collaborando inoltre e di collaborare alla formulazione di proposte migliorative dei servizi stessi.

21. Potranno essere adottate procedure telematiche per l'espressione del voto, definite con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Responsabilità e risarcimenti danni
1. L' utente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento.
2. La responsabilità per danni viene accertata mediante il procedimento disciplinare di cui all'art. 13, al termine del quale viene altresì determinato l'ammontare che l'utente è tenuto a pagare. Qualora non provveda al pagamento entro 10 giorni dal provvedimento di richiesta, salvo diverse disposizioni indicate nello stesso, viene disposta la temporanea interdizione all'accesso alla struttura sino al pagamento.
Qualora il pagamento non venga effettuato, si procederà al recupero del credito secondo quanto previsto dallo specifico regolamento/Linee guida del recupero crediti dell'Ente.
Ove il danneggiamento/manomissione abbia per oggetto impianti di sicurezza, si darà luogo alla denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di camere a più letti, la responsabilità per eventuali danni è suddivisa fra tutti/e gli/le occupanti salvo che non risultino responsabilità individuali.
4. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali comuni e/o per la loro sottrazione è ripartita fra tutti gli utenti della struttura, qualora non siano state accertate responsabilità individuali; nelle strutture composte da più edifici la responsabilità è attribuita agli utenti dell'edificio in cui si è verificato il fatto, fatta eccezione per i danni a quei servizi comuni allocati in un edificio ma destinati all'intera struttura: in tal caso la responsabilità è attribuita agli utenti dell'intera struttura
5. Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulta da appositi registri, la responsabilità è attribuibile a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 24 ore precedenti l'accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non risultino responsabilità individuali, fatto salvo il caso in cui sia accertato che il danno è stato causato in un arco temporale minore delle 24 ore precedenti: in tal caso, la responsabilità è attribuita a tutti coloro che l'hanno utilizzato nell'arco temporale intercorrente fra la constatazione dell'integrità del bene e l'accertamento del danno.
Le/l'utente, al momento dell'utilizzo, è tenuto a segnalare al personale incaricato gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati.
6.Nei casi previsti dai punti 4 e 5 del presente articolo, il risarcimento dovrà avvenire mediante versamento della somma complessiva in un'unica soluzione, da parte di uno dei/delle rappresentanti della residenza o da un/una referente.
7. Edisu non si assume alcuna responsabilità per fatti o reati perpetrati da terzi a danno degli utenti delle Residenze.
Resta ferma la responsabilità personale sia per i danni arrecati all'Ente quanto a terzi impregiudicata ogni altra azione civile e/o penale.

ART. 13 Procedimento disciplinare
1. Le violazioni del presente regolamento e di altre disposizioni preventivamente rese note comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione
b) multa
c) sospensione dei servizi
d) trasferimento d'ufficio
e) revoca del posto letto
f) revoca dei benefici Edisu
L'ammonizione, la multa, il trasferimento d'ufficio, la revoca del posto letto e la revoca dei benefici si applicano in caso di accertamento di responsabilità individuale della dell'utente. La sospensione dei servizi si applica qualora non fosse possibile accertare responsabilità individuali per le violazioni del regolamento assimilabili alle fattispecie di cui agli articoli 14 e 15, e perpetrate nei locali comuni: in tal caso infatti la responsabilità della violazioni viene attribuita alla generalità degli utenti ospiti della residenza.
2. L'ammonizione e la sospensione dei servizi, saranno comminati dal/dalla Referente di struttura EDISU oppure, ove sia prevista tale figura, dal/dalla Direttore/Direttrice di Residenza; la multa e il trasferimento sono comminate dal/dalla Responsabile del Servizio Abitativo EDISU, coadiuvato/a da una commissione formata dal/dalla Referente della struttura di cui sono ospiti gli/le studenti/studentesse interessati/e dal procedimento disciplinare e da un/una dipendente EDISU; la revoca del posto letto e dei benefici sono di competenza del/della Dirigente Edisu incaricato/a.

3. Il/la Referente di struttura EDISU oppure, ove sia prevista tale figura, il/la Direttore/Direttrice di residenza, anche sulla base delle relazioni scritte fornite dagli/dalle addetti/e ai servizi, avviano il procedimento notificando, via mail e mediante copia cartacea, contestazione scritta delle violazioni al presente regolamento. Qualora non sia possibile ipotizzare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli utenti rispettivamente della camera, della struttura o dell'edificio mediante notifica collettiva tramite mail, nonché per mezzo di avviso pubblicato negli appositi spazi.

4. L'utente ha il diritto di presentare per iscritto al soggetto che ha avviato il procedimento, entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso il termine di 7 giorni per la presentazione delle controdeduzioni il soggetto competente a comminare la sanzione può:

- accettare le controdeduzioni determinando la chiusura del procedimento disciplinare con l'archiviazione;
- respingere in tutto o in parte le controdeduzioni e comminare una delle sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo.

A fronte delle controdeduzioni presentate dall'utente, EDISU potrà chiedere al medesimo la produzione di documentazione a supporto di tali controdeduzioni.
Qualora, entro 30 giorni dall'invio dalla contestazione non dovessero esserci riscontri del ricevimento della comunicazione da parte dello studente, EDISU Piemonte procede con la chiusura del procedimento (irrogazione della sanzione o archiviazione).

5. Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal soggetto competente è ammesso, entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione, ricorso al/alla Direttore/Direttrice dell'Ente che decide in via definitiva, sentiti gli/le interessati/e, entro i successivi 30 giorni. Dell'audizione viene redatto idoneo verbale.

6. Il procedimento disciplinare sopra descritto viene seguito anche per la contestazione ed accertamento dei danni eventualmente derivanti dalle violazioni del regolamento. La contestazione dei danni è contestuale a quella delle violazioni.

7. Il/la Dirigente o suo/a incaricato/a, in casi di particolare gravità, può disporre, con provvedimento motivato, l'interdizione all'accesso ad una o più strutture nei seguenti casi:
a) in pendenza di procedimento disciplinare per comportamenti e fatti per i quali sia applicabile la sanzione della revoca del posto letto o dei benefici.
b) qualora l'utente abbia tenuto un comportamento molesto ed incompatibile con la vita in comunità, per il quale è stato avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare. In tal caso l'interdizione avrà efficacia sino a quando non verrà accertata l'idoneità dell'ospite alla vita in comunità. La riammissione alla residenza di assegnazione ed all'accesso alle altre residenze EDISU potrà avvenire pertanto solamente una volta accertata tale idoneità, a tutela della sicurezza e serenità della vita della comunità residenziale.
c) nei confronti di soggetti esterni alle residenze, non utenti delle medesime che siano stati segnalati, o siano già noti per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative, e nei rapporti con gli/le ospiti e col personale in servizio presso la struttura, o per qualsiasi altro fondato motivo.
d) qualora non presenti le certificazioni mediche previste dall'art. 3 del presente regolamento
e) in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro i termini previsti dall'art. 15.
f) in caso di mancato pagamento dei danni entro i termini previsti dall'art. 12
g) in caso di pendenze economiche nei confronti di EDISU Piemonte

Art. 14 Ammonizione
1.L'ammonizione consiste in un richiamo scritto e motivato all'ospite assegnatario.
2. L'ammonizione è applicabile a:

a) comportamento non improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza con gli altri ospiti e col personale in servizio presso la residenza. In tale comportamento rientra anche la violazione di disposizioni preventivamente rese note (anche a mezzo di cartelli affissi presso la residenza) e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo delle strutture, nonchè a tutelare la civile convivenza degli/delle ospiti;
b) violazione, ove esistente, del regolamento di condominio reso disponibile alla consultazione;
c) utilizzo dei cortili, corridoi, sale di lettura e salette ai piani, per giochi o passatempi che arrechino disturbo;
d) occupazione un posto letto presso la struttura assegnata diverso dal proprio;
e) mancata interruzione tra le ore 22.00 e le ore 8.00, sia nelle proprie camere sia negli spazi comuni, di tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato, e agli/alle altri/e ospiti della Residenza;
f) utilizzo degli spazi comuni come posteggio per veicoli a motore e mezzi in genere;
g) ricevimento visite nei locali e nei servizi comuni al di fuori dei casi previsti dal regolamento;
h) abbandono di resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni;
i) stesura dei propri indumenti in spazi comuni diversi da quelli a ciò dedicati;
j) mancata o ritardata dichiarazione di assenza di cui all'art. 3 comma 3.
k) Utilizzo dei locali comuni in modo diverso da quanto previsto
l) Mancato ritiro di pacchi come previsto nell'art 9;

Art. 15 Multa
1. La multa consiste in una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00, da pagarsi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto, secondo le fattispecie seguenti:

a) Introdurre in residenza qualunque apparecchiatura, arredo, complemento di arredo (es. tappeti, zerbini etc.) o altro oggetto pericolosi e/o non a norma e/o diversi da quelli autorizzati; euro 50,00;
b) Fumare in tutte le camere (anche in prossimità delle relative finestre) e spazi comuni non all'aperto della residenza, e/o la presenza in camera di residui (cenere, cicche etc.) e/o odore di fumo: euro 50,00 oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sul divieto di fumo
c) Tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative, e nelle aree esterne ad esse connesse; euro 15 euro
d) Attuare senza preventiva autorizzazione, smontaggi, modifiche o adattamenti degli arredi (comprese le plafoniere, le tende etc.), nelle camere e negli spazi comuni, sottrarre mobili o attrezzature dai luoghi comuni; euro 50,00;
f) Applicare adesivi, manifesti permanenti che arrechino danni direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati; euro 25,00;
g) Manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza; euro 150,00;
h) Aver messo in atto azioni o scherzi che possano recare danno agli/alle altri/e ospiti o al personale in servizio, ai passanti e al vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa; euro 50,00;
i) Aver messo in atto azioni o scherzi che hanno recato danno agli/alle altri/e ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa (oltre all'eventuale risarcimento del danno): euro 100,00;
j) Collocare sui davanzali esterni qualsiasi oggetto; euro 50,00;
k) Lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua, o le ventole di areazione dei bagni o le piastre elettriche all'uscita dalla camera; euro 25,00.
l) Fare feste senza autorizzazione; euro 100,00;
m) Occupare un posto letto in altra struttura Edisu diversa da quella assegnata; euro 50,00;
n) Ricevere visite in violazione del disposto di cui all'art. 6; euro 100,00;
o) Trasgredire le specifiche regolamentazioni sui servizi interni alle strutture abitative di cui all'art.9, comprese le relative disposizioni preventivamente rese note (anche a mezzo di cartelli affissi presso la residenza) e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo delle strutture, nonchè a tutelare la civile convivenza degli/delle ospiti; euro 25,00;
p) Trasgredire le disposizioni in materia di raccolta differenziata, fermo restando la sanzione amministrativa comunale; Euro 50,00;
q) Aver ricevuto due ammonizioni per la stessa violazione nel medesimo anno accademico; euro 100,00.
r) non aver effettuato il cambio biancheria secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 1 lettera c); euro 25,00
s) mancata partecipazione ad almeno una delle prove di evacuazione durante l'anno da parte degli/delle ospiti presenti in struttura al momento della loro effettuazione; euro 50,00
t) danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, comprese l'intercettazione e la diffusione di parole di accesso e chiavi crittografiche riservate; € 100,00
u) violazione di altre disposizioni del presente regolamento, diverse da quelle espressamente richiamate nei punti precedenti del presente articolo: euro 50,00
Qualora i suddetti comportamenti abbiamo anche cagionato dei danni alla struttura o ai beni, oltre all'applicazione della multa, verrà richiesto il risarcimento dei relativi danni.
2. L'applicazione di più di due sanzioni pecuniarie, nel corso dello stesso anno accademico, comporta l'eventuale trasferimento d'ufficio dello/a studente/studentessa ad altra residenza senza garanzia della stessa tipologia di camera
3. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro i termini previsti, prevede la temporanea interdizione all'accesso alla struttura sino al pagamento.
4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine dell'anno accademico in corso, si procederà al recupero del credito secondo quanto previsto dallo specifico regolamento/Linee guida.

Art. 15 bis Sospensione dei servizi
Qualora non fosse possibile accertare responsabilità individuali per violazioni del regolamento assimilabili alle fattispecie di cui agli articoli 14 e 15 e perpetrate nei locali comuni, i servizi verranno sospesi e/o ridotti fino a 3 giorni.

Art. 16 Trasferimento d'ufficio
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per le specifiche violazioni, lo spostamento di struttura può essere disposto dal/dalla Responsabile del Servizio Abitativo Edisu nei seguenti casi:
a) permanenza di visitatori/visitatrici in struttura durante la fascia oraria notturna al di fuori dei casi previsti dall'art 6;
b) violazione del presente regolamento da parte di un utente già destinatario di sanzioni pecuniarie, come disciplinato dall'art. 15 comma 2;
Art. 17 Revoca del posto letto
1. Il posto letto viene revocato all'assegnatario/a, nei seguenti casi:
a) comportamenti contrari all'ordine pubblico, al buon costume, in ogni caso costituente illecito ovvero aver procurato danno all'immagine a Edisu (in quanto P.A. erogante un servizio pubblico), tale da ingenerare discredito nella generalità dei cittadini, negli utenti – anche potenziali – e nelle loro famiglie;
b) introduzione nella Residenza di sostanze nocive o infiammabili di uso non domestico;
c) mancato utilizzo del proprio posto letto secondo le modalità previste dall'art.3 comma 2;
d) mancato rinnovo del permesso di soggiorno nel corso del periodo di assegnazione del posto letto;

e) rifiuto dei controlli e ispezioni previsti dall'art. 10 del presente regolamento
f) nei casi previsti dal bando;
g)

Art. 18 Revoca di benefici Edisu
1. I benefici (posto letto, borsa di studio e servizio ristorazione) vengono revocati all'assegnatario/a previo espletamento dell'istruttoria prevista dall'art. 13, nei seguenti casi:
a) cessione o permesso di utilizzo del proprio posto letto a terzi tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso;
b) comportamenti di particolare gravità che rechino gravi danni all'EDISU e/o mettano in grave pericolo soggetti terzi.
c) introduzione nella Residenza di armi, esplosivi, o detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio
d) Nei casi previsti dal bando.

Art. 19 Decadenza dal beneficio
1. L' utente decade dall'utilizzo del posto letto/camera nei seguenti casi:
a) per aver conseguito la laurea;
b) per trasferimento ad altra sede universitaria;
c) per aver rinunciato agli studi come previsto dal bando di concorso
d) per rinuncia al posto letto.
2. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta alla propria residenza entro 5 giorni dalla data:
a) del conseguimento della laurea;
b) dell'avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria;
c) dell'avvenuta rinuncia degli studi.

Art. 19 bis Revoche e Recupero crediti
I casi dei soggetti sottoposti ai provvedimenti di revoca previsti dagli articoli 15, 16, 17,18,19 del presente regolamento verranno trasmessi all'ufficio revoche in applicazione delle linee guida/regolamento revoche e recupero crediti per quanto dovuto a titolo di multe, danni, servizio abitativo e/o borsa di studio.

I soggetti sottoposti a revoca dei benefici, che non avranno provveduto al saldo dell'importo dovuto entro i termini indicati nella lettera di notifica, o che non rispettino la rateazione concessa ai sensi Linee Guida per il recupero crediti EDISU, saranno sottoposti al blocco amministrativo della carriera accademica.
Tale blocco, come indicato nel comma precedente, verrà effettuato anche alle studentesse e agli studenti che non avranno indicato un valido indirizzo di residenza o domicilio completo di eventuale domiciliatario, che pertanto risulteranno irreperibili.

In caso di mancata restituzione delle somme dovute EDISU procederà al recupero dei crediti, mediante la consegna dei ruoli da parte del concessionario competente in materia di riscossione coattiva, ai soggetti debitori.

Art. 20 Informativa sulla privacy degli/delle ospiti ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (ue) 27 aprile 2016, n. 679 del parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente "Regolamento" o "GDPR") e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente "Codice").
La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché vengono registrati e come vengono utilizzati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.
Il Titolare è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, all'indirizzo di posta elettronica **privacy@EDISU-piemonte.it**

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica **dpo@EDISU-piemonte.it**

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:
Contratto (art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato/a è parte, o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

Obbligo di Legge (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

Interesse pubblico (art. 6, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento): il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Obbligo e/o diritto in materia di protezione sociale (art. 9, paragrafo 2 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento, o dell'interessato/a in materia di protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato/a dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

I dati personali verranno trattati per l'esecuzione degli obblighi correlati alla partecipazione al Bando di concorso (compilazione graduatorie, erogazione delle provvidenze ecc.), e al fine di condurre il controllo sulla veridicità e/o permanenza delle condizioni (economiche e di merito) ovvero degli status (a titolo esemplificativo, quello di soggetto beneficiario di protezione internazionale) autocertificati dal partecipante, anche al fine della revoca e conseguente restituzione dei benefici concessi.
I dati personali verranno inoltre trattati per l'adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali e per finalità statistiche, quest'ultima mediante la comunicazione ad Enti pubblici all'uopo istituiti.
Eventuali ulteriori e specifiche finalità di trattamento, anche in quanto sopravvenute, verranno comunicate con una diversa e più dettagliata informativa, eventualmente corredata dalla richiesta di apposito consenso.

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo: nome e cognome, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, nucleo familiare di appartenenza ed altri elementi di identificazione personale) comunicati direttamente dall'Interessato/a con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso.
Al fine dell'erogazione dei benefici di cui al Bando di concorso, EDISU Piemonte tratta altresì informazioni relative alla condizione economica, alla carriera universitaria, alla condizione di soggetto diversamente abile, ovvero in regime di protezione internazionale. Anche tali informazioni sono comunicate direttamente dall'Interessato/a. Per una più puntuale individuazione delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento, si rinvia al contenuto del presente Bando di concorso e alle informazioni da questo richieste per la presentazione della relativa domanda di partecipazione.
EDISU Piemonte tratterà, infine, dati non comunicati direttamente dall'Interessato/a, ma ricevuti da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ateneo di appartenenza, altri Atenei ecc.) cui questi siano stati richiesti al fine di effettuare i controlli relativi alla veridicità, e/o permanenza delle condizioni e degli status autocertificati dal/dalla partecipante.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento.
I dati personali saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Bando di concorso.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.
Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza, Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario ecc.) e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
L'elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento.

UTILIZZO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria EDISU Piemonte ricorre a processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento. Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

EDISU Piemonte non effettua alcuna diffusione di dati personali. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio").

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione, in documenti allegati o successivamente trasmessi e/o acquisiti, anche ad iniziativa di E.DI.S.U PIEMONTE, saranno conservati per il tempo previsto dal piano di conservazione e scarto elaborato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio*").

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati è necessario per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria. Il mancato conferimento dei dati, pertanto, comporterà l'impossibilità di ottenere i benefici previsti dal Bando di concorso.

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi situati nell'Unione Europea, o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (artt. 44-50).

DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO/A

Diritto di accesso (art.15 GDPR)
L'interessato/a ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo, l'interessato/a ha, inoltre, diritto di essere informato/a dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.

Diritto di rettifica (art.16 GDPR)
L'interessato/a ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato/a ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
diritto alla cancellazione (art.17 GDPR)
L'interessato/a ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) [*lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa*];
c) l'interessato/a si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
f) [*lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa*]

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 9)
L'interessato/a ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione

del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato/a contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato/a si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato/a per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato/a si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato/a.

Obbligo di notifica (art. 19 GDPR)
Il Titolare del trattamento comunica, a ciascuno dei/delle destinatari/e cui sono stati trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'interessato/a tali destinatari/e qualora l'interessato/a lo richieda.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) [*articolo omesso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa*]

Diritto di opposizione (art.21 GDPR)
L'interessato/a ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione.
Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato/a oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità (art.77 GDPR)
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato/a che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell'Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta violazione.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità (art.77 GDPR)
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato/a che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell'Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta violazione.

Diritto al risarcimento (art. 82 GDPR)
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento, o dal Responsabile del trattamento.

REGIONE PIEMONTE

CAMPUS PIEMONTE

EDISU PIEMONTE
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
Via Madama Cristina n.83 - 10126 Torino

www.edisu.piemonte.it